



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 301/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROCCA DE' BALDI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”;

VISTA segnalazione pervenuta in data 26 maggio 2014 con la quale i sig.ri Laura Acciavatti, Mauro Prucca e Michele Piazzolla, rispettivamente candidati Sindaco e consiglieri comunali per una lista civica, segnalavano la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte del Comune di Rocca de' Baldi (CN). In particolare, i segnalanti asserivano che era stata organizzata una conferenza stampa in data 15 maggio 2014 per l'apertura del “Torneo dei Colori edizione 2014”, tenutasi all'interno della Sala del Consiglio del Comune, alla quale avrebbero preso parte il Sindaco, il vice-Sindaco e il Consigliere Irma Bramardo, nonché organi di stampa, organizzatori e sponsor; inoltre, nella segnalazione veniva denunciata la diffusione, in data 15 maggio, attraverso la pagina facebook creata da “Insieme per Rocca de' Baldi”, di una fotografia del Sindaco uscente Curti, in rappresentanza del Comune, con indosso la fascia tricolore, insieme ai componenti del Gruppo Associazione Nazionale Alpini di Mondovì e Rocca de' Baldi;

VISTA la nota del 30 maggio 2014 (prot. n. 28437) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso all'Autorità, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Rocca de' Baldi per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale in relazione alle due fattispecie oggetto di segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 27 maggio 2014, con cui il Sindaco del Comune di Rocca de' Baldi ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la conferenza stampa tenutasi il 15 maggio era una iniziativa organizzata e promossa dal Panathlon Club di Mondovì e patrocinata dal Comune che offre ospitalità per la presentazione alla stampa dell'evento nelle date consolidate di chiusura delle scuole *“assolutamente scevro da presentazioni intenzionali di candidature o sottolineature di presenze di alcun genere”*;
- con riguardo alla pubblicazione su Facebook, il Sindaco Curti è artigliere alpino e abitualmente partecipa alle adunate nazionali, durante le quali è d'uso immortalare il gruppo con la rappresentanza istituzionale del Comune; nella foto segnalata si trovava a Pordenone dove ha sfilato con altri sindaci in rappresentanza della sezione di Mondovì.

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Co.re.com. Piemonte in considerazione della indispensabilità e indifferibilità della comunicazione ai cittadini

relativa all'evento che si svolge nell'ultima settimana prima della chiusura delle scuole elementari e medie (dal 31 maggio al 7 giugno), nonché dell'impersonalità della stessa, quale attività istituzionale dell'amministrazione necessaria all'informazione dei cittadini;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO in particolare che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la conferenza stampa tenutasi presso la Sala del Consiglio del Comune, alla presenza del Sindaco, del vice-Sindaco e di un consigliere, finalizzata a promuovere un evento patrocinato dal Comune, sia riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge n. 150/00;

CONSIDERATO che la pubblicazione delle foto che ritraggano il Sindaco del Comune di Rocca de' Baldi su pagine facebook non istituzionali non sia riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto le comunicazioni sono state diffuse in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RITENUTO che la pubblicazione sulla pagina facebook non istituzionale, in quanto riferibile al Gruppo "Insieme per Rocca de' Baldi" non sia assoggettabile alle previsioni di cui all'art. 9 della legge 28/2000;

RITENUTO che la conferenza stampa oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui il citato art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, anche alla luce della memoria trasmessa, non sembrano ricorrere motivi a sostegno dell'indispensabilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace funzionamento dell'ente, né ricorre il requisito dell'impersonalità stante la presenza di figure istituzionali;

RITENUTO, quindi, per le ragioni esposte, che la fattispecie oggetto di segnalazione, consistente nell'organizzazione di una conferenza stampa per la promozione di un evento patrocinato dal Comune presso la Sala del Consiglio del Comune e alla presenza del Sindaco, del vice-Sindaco e di un consigliere integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte in relazione a tale fattispecie;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Rocca de' Baldi, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rocca de' Baldi ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Scalfani